

COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

Il Revisore Unico

Parere

Oggetto: Revisione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2020 – Art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune di Uzzano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, esaminata la proposta di provvedimento di cui all'oggetto trasmessa in data 10 e 17/12/2021 unitamente alla allegata bozza di deliberazione per il Consiglio Comunale da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso ;

Premesso che:

Le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, devono essere munite del parere dell'organo di revisione se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi.

La decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio.

Che comunque la proposta di delibera è stata sottoposta allo scrivente che ha provveduto al suo esame.

Ciò premesso

Visti

- l'art. 239 del Dlgs. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il Dlgs. 175/2016, (Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)) come aggiornato e integrato ad oggi vigente;
- Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;¹

¹ Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le

Art. 49, primo comma e art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'espressione dei pareri sulle deliberazioni degli organi collegiali e al controllo di regolarità tecnica e contabile;

Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, relativo all'immediata esecutività degli atti deliberativi;

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, relativo alle attribuzioni dell'organo consiliare.

Visti

ESAMINATA

la proposta di provvedimento di cui all'oggetto trasmessa in data 10 e 17/12/2021 unitamente alla allegata bozza di deliberazione per il Consiglio Comunale da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso ;

VISTI Statuto del Comune di Calcinaia;

Regolamento di Funzionamento del Consiglio del Comune di Calcinaia;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2017, di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2018, di revisione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2017.

amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2019, di revisione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2018.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 29.12.2020, di revisione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2019.

PRESO ATTO

- che l'Ente alla data del 31/12/2020 deteneva soltanto partecipazioni societarie dirette,
- verificato il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate indicate nel prospetto di cui alla bozza di delibera ed allegati;
- che dall'analisi delle singole posizioni non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- che pertanto, salvo il completamento delle procedure di liquidazione di due società (CTP srl, Cerbaie spa), viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dall' 4 Dlgs 175/2016 per il mantenimento delle società stesse,

Visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Il sottoscritto revisore, esprime il proprio parere

F A V O R E V O L E

sulla proposta di delibera in oggetto.

Santa Croce sull'Arno, 21 dicembre 2021.

IL REVISORE UNICO

Dott. Marco Boldrini

